

A photograph of a modern building's interior, featuring a glass facade and a complex structural grid. The image is used as a background for the document cover.

MORRI
ROSSETTI

**Ritenute fiscali e appalti:
al committente copia
delle deleghe di pagamento**

Ritenute fiscali e appalti: al committente copia delle deleghe di pagamento

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124, riscrive completamente la disciplina introdotta dal decreto stesso in ordine al versamento delle ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nell'ambito dei lavori eseguiti da imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici.

Al fine di limitare i casi di omesso versamento di ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nell'ambito dei lavori eseguiti da imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, infatti, l'articolo 4 del DL n. 124/2019 aveva previsto che, a decorrere dal **1° gennaio 2020**, in tutti i casi in cui **un committente** - sostituto d'imposta residente in Italia - avesse affidato ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali trattenute dalle imprese appaltatrici o affidatarie e da quelle subappaltatrici sulle retribuzioni erogate al personale **direttamente** impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio sarebbe dovuto essere eseguito direttamente dal committente.

La Legge n. 157/2019 modifica completamente quanto sopra, stabilendo che - a decorrere dal **1° gennaio 2020** - i committenti sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice - la quale è **obbligata** a rilasciarla - copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione di opere o servizi affidati dagli stessi.

Con specifico riferimento alla **decorrenza** degli obblighi in commento, l'Agenzia delle entrate - Risoluzione del 23 dicembre 2019, n. 108 - ha precisato che gli stessi trovano applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal **mele di gennaio 2020** (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento **anteriore al 1° gennaio 2020**.

Adempimenti e responsabilità del committente

Dal **1° gennaio 2020**, i soggetti - sostituti d'imposta residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato - che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo **complessivo annuo superiore ad € 200.000** ad un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera**, presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, sono tenuti a **richiedere** all'impresa appaltatrice o affidataria e all'impresa subappaltatrice - che a sua volta è **obbligata a rilasciarla - copia delle deleghe di pagamento** relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori **direttamente** impiegati nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.

Nel caso in cui l'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, **entro i 5 giorni lavorativi successivi** al termine fissato per l'effettuazione del pagamento delle ritenute, abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa committente, ma:

- a) questa **non** abbia inviato al committente la copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e le informazioni relative ai lavoratori ovvero,

- b) il versamento delle ritenute fiscali risulti **omesso o insufficiente** rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa al committente,

quest'ultimo **deve sospendere** il pagamento dei corrispettivi maturati, fino a quando perdura l'inadempimento, **fino a concorrenza del 20%** del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero per un importo **pari** alle **ritenute non versate** rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessagli.

Di ciò il committente deve dare comunicazione, **entro 90 giorni**, all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nei suoi confronti.

È preclusa all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Inoltre, in caso di **inottemperanza dei suddetti obblighi**, il committente è **obbligato** al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Adempimenti dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice

L'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice è tenuta:

- a) al versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con **distinte** deleghe per **ciascun committente**, senza possibilità di compensazione;
- b) al rilascio al committente di **copia delle deleghe di pagamento** relative al versamento delle ritenute fiscali operate, entro i cinque giorni lavorativi successivi al termine fissato per l'effettuazione del pagamento delle stesse;
- c) alla trasmissione al committente, **entro i 5 giorni lavorativi successivi** al termine fissato per l'effettuazione del pagamento delle ritenute, di un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante il codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dallo stesso, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Intervenendo in materia, l'Agenzia delle entrate – Risoluzione n. 108/E del 23 dicembre 2019 – ha precisato che la **quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente** (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), debba essere effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).

Non applicazione degli obblighi comunicativi

Gli obblighi comunicativi in questione **non** trovano applicazione se l'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice comunica al committente, allegando la **relativa certificazione**, la sussistenza dei seguenti requisiti **nell'ultimo giorno del mese precedente** a quello della scadenza prevista per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e delle informazioni relative ai lavoratori:

- a) risulti in attività da **almeno 3 anni**, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo **non inferiore al 10%** dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi **superiori a 50.000 euro**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Dette previsioni non applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni in parola, la certificazione attestante i suddetti requisiti viene messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di **4 mesi** dalla data del suo rilascio.

Infine, le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici **non** possono avvalersi dell'istituto della **compensazione** per estinguere le obbligazioni relative a contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati dal committente.

Rif. Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2019, n. 301.



Per maggiori informazioni, potete contattare:
Davide Rossetti ([Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto: Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)) *Name Partner*,
o Roberta De Pirro ([Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto: Roberta.DePirro@MorriRossetti.it))
Responsabile del Centro Studi

Morri Rossetti | Piazza Duse, 2 – 20122 Milan | MorriRossetti.it